



*“Nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri,
fossero pure tutti gli altri”*
(Corte Cost., 15 aprile 1996, n. 118)

APPELLO

**ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA E AI GIUDICI CUSTODI DELLA COSTITUZIONE,
AFFINCHÉ DECIDANO SECONDO DIRITTO
E NON SECONDO IL VOLERE POLITICO DEL GOVERNO
E NEMMENO NELL'INTERESSE DELLE CASE FARMACEUTICHE!**

il 22 marzo 2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza n. 351/2022, rimetteva alla Corte Costituzionale la valutazione di incompatibilità ai principi della nostra Costituzione della normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale anti-covid 19 a diverse categorie di lavoratori e di cittadini, con sospensione persino del diritto al lavoro per i non vaccinati. Il giudice siciliano ritiene tale normativa incompatibile con molte norme fondamentali del nostro ordinamento, con motivazioni – riportate di seguito per estratto – espone con una chiarezza disarmante; impossibile pensare che i giudici costituzionali possano decidere in modo difforme da quanto indicato. Ma nel dubbio che possano venire distratti da altre considerazioni e dalla necessità di tutelare interessi di governo e non dei cittadini italiani, chiediamo di sottoscrivere questo appello, che invieremo alla cancelleria della Corte Costituzionale ed a tutti i media per la massima diffusione.

(Estratto dell'Ordinanza 351/2022 CGARS)

a) Le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale si sostanziano nella non nocività dell'inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, ed in particolare che:

- il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali **di modeste entità e durata**;*
- sia assicurata la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (...), nonché delle **particolari precauzioni**, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili;*
- la **discrezionalità del legislatore** sia esercitata alla luce delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica(...) (sentenza n. 5/2018);*

*Dall'esame del Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (...) emerge che (...) non solo il **numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi).** Nel novero di tale elencazione rientrano, evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l'invalidità o, nei casi più sfortunati, il **decesso**.*

*È, quindi, da **dubitarsi** che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale della **normale tollerabilità** (...) il che non pare*

lasciare spazio all'ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini sacrificabili).

b.1) seguendo gli indici costituzionali fin qui richiamati, deve ritenersi essenziale, per un verso, che il monitoraggio degli eventi avversi, la **raccolta e la valutazione dei dati risultino il più possibile ampi e completi**, che avvengano (o siano almeno validati) da parte di organismi indipendenti, ciò che costituisce presupposto essenziale per la stessa verifica dell'ampiezza degli effetti collaterali; per altro verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che siano facilmente e liberamente accessibili; e, ancora, che, nel trattamento sanitario obbligatorio, sia rispettato il limite invalicabile imposto "dal **rispetto della persona umana**" (art. 32, comma 2, Cost.);

b.2) (...) i parametri costituzionali per valutare la legittimità dell'obbligo vaccinale, come fissati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non sembrano rispettati, in quanto **non vi è prova di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli, non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità, e non vi è prova che – in carenza di efficacia durevole del vaccino - un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute; non sono state adottate "misure di mitigazione" e "misure di precauzione" ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata farmacovigilanza post vaccinazione, con il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola persona umana, che andrebbe invece sostenuta e rassicurata, tanto più quanto riluttante alla vaccinazione, con approfondite anamnesi e informazioni, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale;**

b.3) **non pare possibile pervenire ad una lettura alternativa, costituzionalmente orientata**, della normativa di cui infra;

b.4) l'attuale previsione dell'obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 presenta profili di criticità, con riferimento alla percentuale di **eventi avversi e fatali** (ben superiore alla media degli altri vaccini, obbligatori e non), che peraltro allo stato non sembrano oggetto di prevenzione (attraverso un sistematico coinvolgimento dei medici di base e l'esecuzione di test diagnostici pre-vaccinali);

b.5) il sistema di raccolta del **consenso informato risulta irrazionale** laddove richieda una manifestazione di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere giuridico ineludibile;

b.6) il **complesso normativo sopra descritto si pone in tensione**, per tutte le motivazioni sopra articolate, **con i seguenti articoli della Costituzione: 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità); 32 (avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori); 97 (buon andamento, anche in relazione alle criticità del sistema di monitoraggio); 4 (diritto al lavoro), nonché art. 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria**

